

## **REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO**

### **ART. 1 Oggetto**

I soci di Pasubio Tecnologia Srl costituiscono tra di loro il Comitato per il Controllo Analogico quale sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento *in house* (di seguito anche solo Comitato) e all'art. 18 dello Statuto.

### **ART. 2 Sede e durata**

Il Comitato ha sede presso la sede amministrativa della società, ove si terranno le relative riunioni e adunanze.

Le parti convengono che la durata del presente regolamento coincide con la durata della società e cioè fino al 31/12/2050.

### **ART. 3 Composizione del Comitato e diritto di voto**

Il Comitato è costituito dai legali rappresentanti *pro-tempore*, o loro delegati, di ciascun socio della società, ognuno con diritto di voto pari a uno (voto capitario) indipendentemente quindi dalla propria quota di partecipazione al capitale sociale della società medesima.

### **Art. 4 Competenze del Comitato**

Il Comitato svolge funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo nei confronti della società in conformità alle previsioni dello statuto con particolare riferimento all'art. 18.

### **Art. 5 Funzionamento del Comitato - Assemblea del Comitato**

Il Comitato esercita le proprie funzioni attraverso l'assemblea del Comitato della quale fanno parte tutti i soci.

L'assemblea si riunisce presso la sede della società ed è convocata almeno due volte l'anno da chi ne ha la Presidenza, oppure per iniziativa di almeno il 20% (ventipercento) del numero dei soci.

In ogni caso, l'assemblea del Comitato si deve riunire prima di ogni seduta dell'assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato.

Il Presidente dell'assemblea del Comitato viene eletto dall'assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 9.

La convocazione dell'assemblea del Comitato è effettuata dal suo Presidente a mezzo pec inviata a tutti i soci almeno tre giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, il periodo tra la convocazione e la adunanza può essere ridotto sino ad un minimo di ventiquattro ore.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da

un componente eletto dall'assemblea stessa con la maggioranza di cui al successivo comma 9. All'inizio di ogni seduta viene individuato tra i partecipanti un soggetto che assume la veste di segretario. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del segretario che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è inviato ai soci.

L'Assemblea del Comitato è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) dei diritti di voto esercitabili, e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei diritti di voto esercitabili. L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole del voto della maggioranza dei voti esercitabili dai presenti.

#### **Art. 6 Risoluzione**

La perdita della qualità di socio nella società da qualsiasi causa sia determinata, costituisce automatica causa di risoluzione del presente regolamento limitatamente all'ente in questione.

#### **Art. 7 Adesione di nuovi enti**

È consentita l'adesione ai comuni o ad altri soggetti pubblici che acquisiscano quote di partecipazione nella società.

#### **Art. 8 Gruppo operativo di lavoro**

È facoltà dell'Assemblea del Comitato istituire gruppi operativi di lavoro, fermo restando che nessuna indennità è dovuta ai componenti dei gruppi operativi.

#### **Art. 9 Controversie**

Il Comitato promuove la soluzione bonarie di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente alla interpretazione, validità efficacia ed esecuzione del presente regolamento.